Spett.le REGIONE LIGURIA

Direzione Generale di Area sviluppo e tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Via PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

Roma, 3/06/2026

Oggetto: **COMUNE DI SAVONA**

S1069 - procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in merito al progetto denominato "impianto eolico Trynyty 01 della potenza di 2,5 MW" in località "Naso Gatto".

Proponente: Trynyty Wind Srl

Chiarimenti in merito alle Osservazioni presentate da: WWF, Comitato CulturAmbiente di Cairo Montenotte, Osservatorio per il paesaggio delle Valli Alta Bormida e Uzzone. La Prima Langa, Coordinamento per la tutela del Monte Cerchio, Valle Bormida Pulita, Comitato Bric Surite, LIPU

Con riguardo al procedimento in oggetto indicato, in relazione al quale le associazioni WWF, Comitato CulturAmbiente di Cairo Montenotte, Osservatorio per il paesaggio delle Valli Alta Bormida e Uzzone. La Prima Langa, Coordinamento per la tutela del Monte Cerchio, Valle Bormida Pulita, Comitato Bric Surite, LIPU (congiuntamente le "**Associazioni**") hanno presentato alcune osservazioni avverso al progetto su cui verte il procedimento di verifica di cui in oggetto, la scrivente società Trynyty Wind S.r.l., in qualità di Proponente, presenta le proprie controdeduzioni e chiarimenti al fine di dipanare alcune incomprensioni e imprecisioni a beneficio dell'ente competente.

*

In premessa, si ritiene opportuno esprimere una breve nota per chiedere conto dell'ormai conosciuto *incipit* che le Associazioni premettono alle dure e assolute chiusure nei confronti di qualsiasi impianto eolico presentato in una zona dove per motivi tecnici, vincolistici e per disponibilità di risorsa, si concentrano le iniziative che rispondono a un interesse pubblico oggi più che mai rilevante e attuale. Si nota come ogni osservazione viene preceduta dalla premessa "*Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute*". Dal momento che non è affatto evidente quali siano le posizioni di favore, presunte come ampiamente conosciute, si invitano le Associazioni a fornire chiarimenti ed esempi concreti di come nei fatti hanno manifestato e dimostrato tale favore nei confronti delle energie rinnovabili. Dal lato dei proponenti, si rinviene in

realtà una costante e aprioristica contestazione a qualsiasi iniziativa eolica che interessi il territorio oggi ligure, ieri toscano, domani sardo e così via.

In totale trasparenza e sempre nel rispetto delle istituzioni coinvolte e dunque impegnate con risorse di personale e tempo nella presente istruttoria, si riporta un dubbio che sorge nella lettura delle Osservazioni al ricorrere di argomentazioni chiaramente non rilevanti per il caso di specie, refusi di nomi di altri progetti, fotografie non coincidenti con la geolocalizzazione indicata. Ci si chiede se le Associazioni adottino la tecnica di utilizzare il canale delle osservazioni nell'ambito di procedimenti amministrativi per sovraccaricare di contestazioni replicate acriticamente nei confronti di diversi progetti eolici a prescindere dalla specificità del singolo caso, disattendendo così anche principi di rango costituzionale, evidenziati dalle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, in virtù dei quali la valutazione dei progetti deve essere fatta caso per caso e non bisogna lasciar spazio a no aprioristici o divieti generalizzati, principi che sebbene siano rivolti alle amministrazioni competenti, dovrebbero ispirare l'istruttoria nella sua integralità, incluse le osservazioni.

Ciò premesso, nel caso di specie, il proponente lungi dal sottrarsi al contraddittorio che rimane sempre un fattore determinante per la composizione degli interessi in gioco e, pertanto, con la presente si impegna a fornire riscontro alle osservazioni pervenute così da offrire all'ente competente elementi di valutazione quanto più completi possibile. Si vuole tuttavia sottolineare come tale *modus operandi* rischi di tradursi in un appesantimento e rallentamento della procedura – e ci si chiede se sia questo il fine ultimo delle osservazioni – contraddicendo il favor che, nell'attuale contesto geopolitico, il Paese invoca più che mai nei confronti delle energie rinnovabili.

Per facilità di lettura, cercando di fare ordine rispetto alla forma con cui sono riportate le osservazioni delle Associazioni, si riporterà in corsivo un estratto delle singole osservazioni seguita dalla controdeduzione del Proponente.

(I) PREMESSA

> *"In primis si rileva che tra l'impianto esistente di Monte Negino ricadente nei Comuni di Albisola superiore e Savona e quello proposto, vi sono residue vicinanze (800 metri c.) che fanno supporre più che ad un nuovo impianto, ad un ampliamento di quello esistente."*

Non si comprende il significato di tale rilievo, in quanto la società proponente Trynyty Wind srl è soggetto giuridico differente in tutto e per tutto dalla società Wind Alternative Energy srl che gestisce l'impianto di Monte Negino né esiste alcun collegamento di qualsivoglia natura fra le due società.

Peraltro, anche a voler ipoteticamente prescindere dall'aspetto giuridico, neanche tecnicamente i due impianti potrebbero essere considerati una unica entità, semplicemente in considerazione del fatto che le soluzioni di connessione dei due parchi sono completamente differenti e indipendenti fra di loro.

Si evidenzia quindi l'infondatezza dell'osservazione, non potendo non sottolineare l'effetto controproducente di certe affermazioni sulla attendibilità delle osservazioni svolte, che piuttosto fanno emergere come le Associazioni, nel tentativo di voler trovare criticità ad ogni costo, si spingono in allusioni che denotano quantomeno scarsa conoscenza tecnica.

> *"La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti: stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo*

scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale…"

Come già sopra evidenziato, questa osservazione denota scarsa conoscenza della materia e poca competenza. Un occhio esperto, analizzando il progetto Trynyty 01, avrebbe subito colto che l'impianto proposto rispecchia in toto il criterio citato.

L'impianto eolico, infatti, è unitario e può contare su una soluzione di connessione ottimale (allaccio in entra-esce sulla linea MT esistente a poche centinaia di metri dal sito di installazione), non appare modulabile, poiché la potenza richiesta andrà a saturare la disponibilità della rete esistente, che anzi in questo modo viene valorizzata riuscendo a sfruttare il 100% del potenziale senza ulteriori impatti paesaggistici derivanti da nuove linee elettriche aeree: una situazione ottimale che meriterebbe apprezzamento. Per quanto riguarda l'omogeneità morfologica, il progetto occupa un'area che per sua natura presenta una morfologia più che ottimale per ospitare l'impianto e l'impatto sul paesaggio risulta minimo e ben mitigato come ben esplicitato dalla nota del settore paesaggio prot. 2026-0026021 del 19/01/2026, nel quale l'ufficio - che *ratione materiae* è maggiormente competente sul tema - afferma che:

- l'opera "non sembra costituire un elemento tale da comportare una irreversibile deconnotazione della visione del paesaggio d'insieme"
- "L'intervento non implica una ampia ed eccessiva trasformazione del lo stato dei luoghi, tenuto conto che sono previste contenute modifiche morfologiche del terreno e della copertura vegetazionale dell'ambito in questione"
- "il progetto prevede interventi con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica volte alla rimodellazione ed ai ripristini delle aree sotto l'aspetto paesaggistico tali da mitigare il complesso delle opere di cantiere previste."
- l'intervento "nel suo complesso è tale da inserirsi in via generale nello stato dei luoghi senza stravolgimenti irreversibili sulla componente paesaggio"

(II) DISTANZA FRA GLI AEROGENERATORI

Nel ringraziare le Associazioni per aver ripercorso la disciplina applicabile, comunque già nota al Proponente come anche a codesta Spett.le Amministrazione, di nuovo viene da chiedersi se le osservazioni siano fondate su un attento esame dei dati presentati nell'ambito del progetto o siano frutto di un refuso derivante dall'uso replicativo di osservazioni già fatte nell'ambito di diverse istruttorie: in virtù degli studi fatti, infatti, la distanza dell'**unico** aerogeneratore previsto dal progetto rispetto ad altri aerogeneratori nelle prossimità del sito viene ampiamente rispettata. Di seguito si riportano le distanze reali rilevate sul campo:

- Distanza WTG Trynyty 01 – Parco eolico Naso di Gatto-Monte San Giorgio (WTG più vicina): Direzione del vento non prevalente: 569 mt pari a **4,1 diametri → Criterio dei 3 diametri nella direzione non prevalente ampiamente rispettato**
- Distanza WTG Trynyty 01 – Parco eolico Naso di Gatto-Monte Negino (WTG più vicina): Direzione del vento non prevalente: 828 mt pari a **6 diametri → Criterio dei 3 diametri nella direzione non prevalente ampiamente rispettato**

(III) CUMULO CON ALTRI IMPIANTI

*"L'individuazione del sito per la realizzazione del **nuovo progetto di impianto eolico Ca' De Ferrè** si trova con altri impianti limitrofi esistenti e proposti o presenti nell'areale…"*

Le Associazioni fanno riferimento a un nuovo progetto di impianto eolico denominato “Ca’ De Ferrè” che non coincide in alcun modo con il progetto in questione denominato “Trynyty 01”. Ci si chiede se si tratti di un refuso, che confermerebbe il sopra menzionato *modus operandi*, ossia la mera replica di osservazioni aprioristiche in ciclostile per esprimere un no generalizzato all’eolico, o di un’arbitraria nomenclatura adottata dalle Associazioni che genera confusione e di certo non aiuta a gestire la pesante mole di osservazioni presentate.

Ciò debitamente premesso, le Associazioni proseguono enfatizzando il concetto riportando una lista di parchi eolici esitenti in zona unitamente a quelli ancora in fase di valutazione, probabilmente per impressionare il lettore per poi dilungarsi non solo nell’ennesimo riassunto della normativa applicabile ma addirittura riportando estratti delle relazioni istruttorie relative a procedimenti del passato, anche più di 17 anni fa (*sic!*).

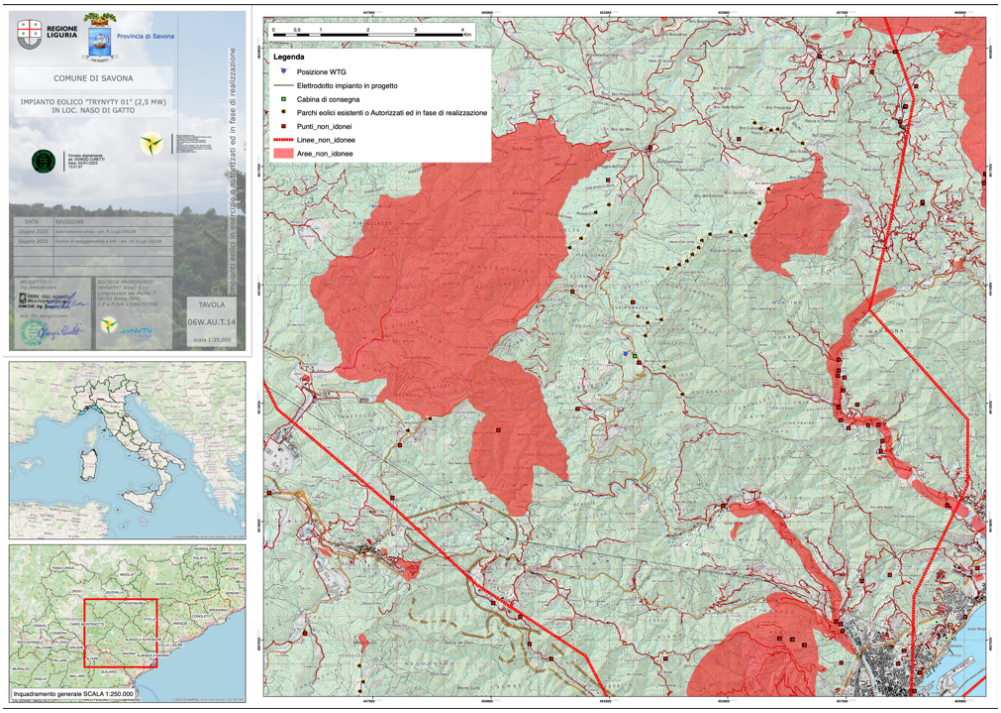
Seppur sia sempre utile ripassare la normativa e la storia dei progetti del passato, l’esercizio offerto dalle Associazioni appare ridondante e aggravante per il lavoro dell’istruttore che viene sovraccaricato di informazioni non del tutto conferenti per il caso di specie, il tutto per poi invitare l’ente valutatore ad operare una valutazione – che peraltro già svolge nell’ambito del suo compito istituzionale senza bisogno di particolari solleciti - in merito all’effetto selva, *“…si spera venga tenuto inconsiderazione dall’Ufficio VIA!”*. Di nuovo, si evidenzia l’inconferenza dell’osservazione con l’effetto di rallentamento e aggravio della macchina amministrativa.

Nel tentativo di screditare il progetto in questione, le Associazioni dichiarano quanto segue:

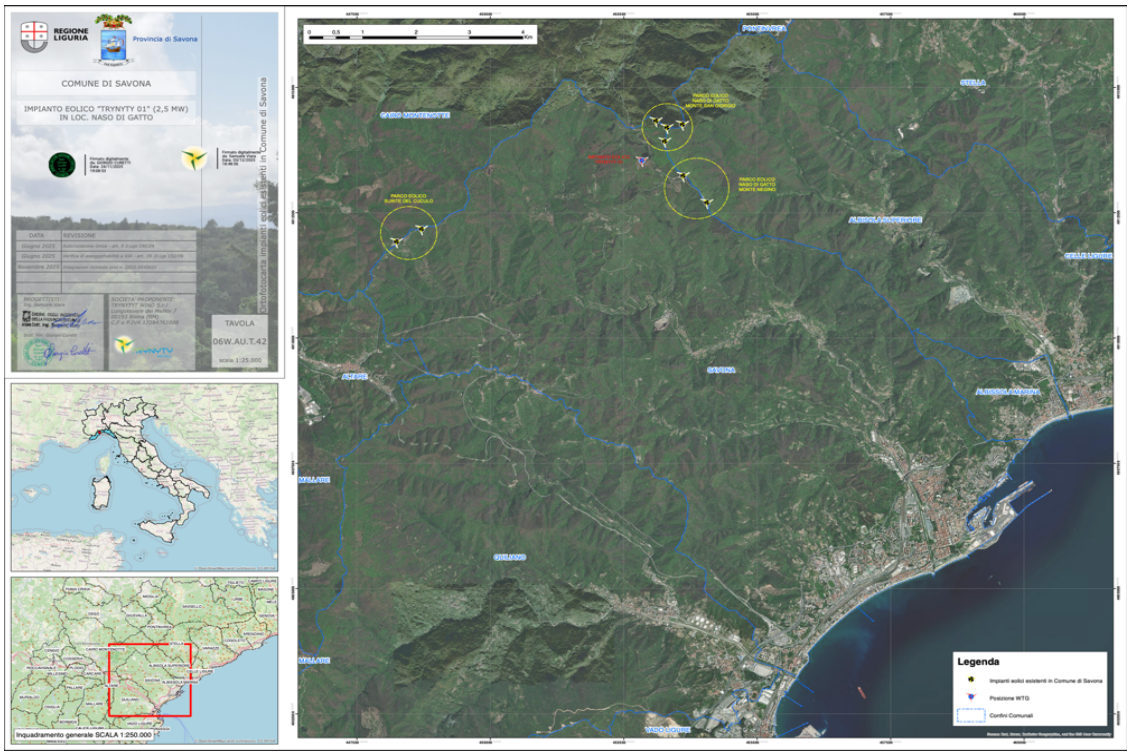
“L’estratto ortofotografico indicato nel progetto mostra la presenza di solo 3 impianti eolici (Surite del Cuculo, Naso di Gatto e Monte Negino) senza tener contro di quelli già approvati autorizzati o presentati.)”

L’osservazione non è corretta e risulta fuorviante per i seguenti motivi.

Dal semplice esame della documentazione progettuale, è agevole evincere l’esistenza della tavola di progetto “**06W.AU.T.14-Impianti eolici in esercizio o autorizzati ed in fase di realizzazione**”, in cui ben sono rappresentati gli attuali parchi eolici in esercizio, come evidente nell’estratto di seguito riportato.



Evidentemente le Associazioni hanno fatto riferimento – in maniera forse sbrigativa se non intenzionale - alla Tavola "**06W.AU.T.42-Ortofotocarta impianti eolici esistenti in Comune di Savona**", presentata dalla scrivente in fase di completezza documentale al solo fine di fornire il riscontro alla nota del Comune di Savona che chiedeva una rappresentazione dei soli impianti presenti sul proprio territorio comunale. Per chiarezza, se ne fornisce di seguito un estratto:



Per dare enfasi alla contestazione relativa all'effetto selva, le Associazioni pubblicano una foto a pagina 5 che suscita qualche dubbio.



La foto **NON risulta ripresa dal Monte Negino**, come invece affermato nelle osservazioni. A dimostrazione dell'errore, basta confrontarla con quella riportata alla pagina 7, effettivamente scattata da Monte Negino. Quest'ultima foto rappresenta un paesaggio sì caratterizzato dalla presenza inequivocabile di turbine eoliche

interessanti lo stesso crinale, ma che sicuramente non rappresentano la “selva” raffigurata nella foto di pag. 5. Viene pertanto lecito domandarsi quale sia il punto di scatto reale della foto di pag. 5 e quali parchi eolici dell’entroterra ligure siano in essa raffigurati. Di nuovo, rimane il dubbio di un tentativo sbrigativo di enfatizzare aspetti negativi del progetto sotto attacco, mediante immagini ad effetto sperando che nella massa di osservazioni nessuno colga l’inesattezza della stessa.

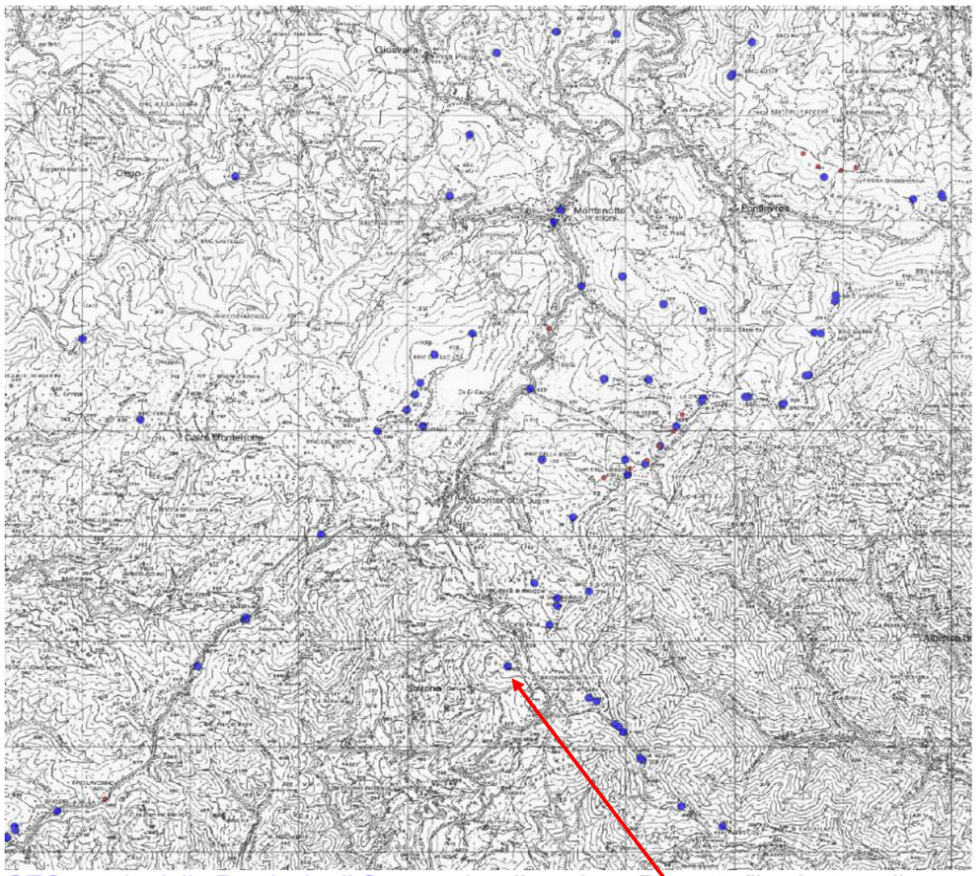
“Gli estratti progettuali si limitano ad individuare gli impianti più vicini senza considerare gli impatti a larga scala.”

Anche tale affermazione risulta non corretta.

L’elaborato “**06W.AU.R.22-Analisi impatti cumulativi**” evidenzia nel dettaglio il cumulo dell’impianto in progetto con quelli esistenti nell’area in riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- Paesaggio
- Vegetazione
- Fauna

A sostegno delle proprie argomentazioni, le Associazioni pubblicano una mappa a pagina 8 che a prima vista ha l’effetto di colpire il lettore ma nuovamente va contestualizzata e spiegata in quanto non rappresentativa della situazione inerente al tema del cumulo tra impianti eolici.



GEOportale della Provincia di Savona localizzazione Progetto "impianto eolico trynyty 01 (2,5 mw)” in Comune di Savona.

Tale mappa (sopra riportata), anche se estratta dal Geoportale della Provincia di Savona, è fuorviante.

Sul portale sono infatti presenti **tutte le istanze soggette a procedimenti concertativi**, compresi progetti che nulla hanno a che fare con i parchi eolici o a versioni progettuali superate nelle varie fasi dei rispettivi iter autorizzativi.

Si invita nuovamente a fare riferimento alla tavola "**06W.AU.T.14-Impianti eolici in esercizio o autorizzati ed in fase di realizzazione**", che rappresenta la situazione reale.

"Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate."

Anche tale affermazione non corretta.

Si richiama in proposito l'elaborato "**06W.AU.R.22-Analisi impatti cumulativi**" che evidenzia **nel dettaglio** il cumulo dell'impianto in progetto con quelli esistenti nell'area in riferimento alle suddette matrici ambientali: Paesaggio – Vegetazione - Fauna

"L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente."

Senza null'altro aggiungere, si rimanda al contributo istruttorio del Settore Paesaggio della Regione Liguria in merito al Progetto Trynyty 01: "**il progetto prevede interventi con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica volte alla rimodellazione ed ai ripristini delle aree sotto l'aspetto paesaggistico tali da mitigare il complesso delle opere di cantiere previste.**"

(IV) CONTRASTO DELLA PROPOSTA CON IL REGIME DI MANTENIMENTO DELL'ASSETTO INSEDIATIVO DEL PTCP REGIONALE

"L'impianto ricade all'interno del regime ANI-MA dell'assetto insediativo (…) e l'intervento inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA."

La contestazione del contrasto con il PTCP, arricchita con vari richiami di pareri di altre diverse istruttorie del passato, non solo risulta pretestuosa e infondata in virtù della semplice lettura del dettato normativo dell'art.52 delle Norme di Attuazione del PTCP come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa del TAR Liguria, ma presenta anche una contraddizione rispetto alla prassi autorizzativa consolidata in materia di derogabilità del PTCP in caso di realizzazione di impianti eolici.

L'art 52 delle Norme di Attuazione del PTCP prevede al comma 2 e 3 "*L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti* ***ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi****.*".

Senza dilungarsi sulla fattibilità del progetto, si richiama ancora una volta il parere di un ente terzo, il Settore Paesaggio della Regione Liguria, che osserva che l'intervento "*nel suo complesso è tale da inserirsi in via generale nello stato dei luoghi* ***senza stravolgimenti irreversibili sulla componente paesaggio***". Come tale, l'intervento si pone in linea con quanto previsto dal citato articolo 52 delle N.A. del PTCP.

Nello specifico, l'opera di fatto non comporta una nuova infrastrutturazione del sistema viario, non sembra costituire un elemento tale da comportare una irreversibile deconnotazione della visione del paesaggio d'insieme, non implica una ampia ed eccessiva trasformazione dello stato dei luoghi, tenuto conto che sono previste contenute modifiche morfologiche del terreno e della copertura vegetazionale dell'ambito in questione e infine il progetto prevede interventi con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica volte alla rimodellazione ed ai ripristini delle aree sotto l'aspetto paesaggistico tali da mitigare il complesso delle opere di cantiere previste.

In considerazione di tali chiare osservazioni tecniche, non emergono profili di contrarietà del progetto al citato articolo 52 delle Norme Attuative del PTCP e dunque l'intervento soddisfa le esigenze poste come obiettivo della disciplina ANI-MA.

Appurata la conformità sostanziale del progetto, vale la pena ricordare l'impostazione seguita finora nell'approvazione di tutti i parchi eolici autorizzati in Liguria nella Provincia di Savona, che come noto ricadono nella stragrande maggioranza in zona Ani-MA. In virtù dell'interesse pubblico prevalente dell'opera, la Regione Liguria ha correttamente finora adottato il meccanismo derogatorio del PTCP in variante mediante il provvedimento autorizzatorio del rispettivo progetto.

Sulla legittimità di tale meccanismo si è espressa anche la giurisprudenza del TAR Liguria che ha sancito che, sebbene le aree ANI-MA siano soggette a un limite all'alterazione dei luoghi stabilito dall'art. 52 del PTCP, si tratta di un'ipotesi di **vincolo <u>non</u> assoluto** (*T.A.R. Liguria, Sez. II 1° dicembre 2020, n. 877*): "*… si osserva che la modificazione è ammessa in termini modesti (art. 52 **c**omma 1 dell'art. 52), che le strade da aprire nell'area non possono avere connotati urbanistici (comma 3) e che gli insediamenti devono mirare al più efficace sfruttamento delle risorse produttive (comma 2); nella specie va notato che l'atto conclusivo della VIA ha apprezzato adeguatamente le possibilità di deroga al PTCP*, e su tale base il TAR ha confermato "*l'efficacia dell'eccezione così apportata alla regolamentazione del PTCP anche in consonanza con quanto si desume dalla lettura dell'art. 12 del d.lvo 387/2003*".

Del resto, la posizione della giurisprudenza si pone in linea con il principio della massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "*si tratta in questi casi della legislazione di favore che anche la difesa regionale sottolinea, e che in questi anni ha provveduto ad incentivare l'installazione degli impianti che producono l'energia elettrica utilizzando quella del vento, per cui la **complessa ricognizione della legislazione applicabile induce a concludere che anche nella zona ANI-MA di che si tratta è legittimo derogare alle norme del PTCP per installare gli aerogeneratori eolici**, con che siano osservate tutte le altre cautele imposte."* La possibilità di deroga al PTCP è quindi riconosciuta legittima ai sensi del regime normativo applicabile dalla giurisprudenza del TAR Liguria e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV n. 5877 del 13 agosto 2021).

In tale contesto, l'intervento in progetto - la cui approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale comporta dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge – rientra appieno nel campo di applicazione delle deroghe ammissibile al PTCP e la variante alle disposizioni del citato articolo 52 può essere conseguita all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica, nell'ambito del quale si inserisce la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in questione.

Del resto, è la stessa Relazione Generale del PTCP (D.C.R. n°6 del 26 febbraio 1990) a invocare in tema di gerarchia delle fonti "*La previsione di meccanismi derogatori dalle indicazioni del presente P.T.C.P., **al fine di evitare eventuali e sempre possibili contrasti con le esigenze di tempestiva ed efficiente attuazione degli interventi di <u>pubblico interesse</u>**."* In tale contesto, il sopra descritto meccanismo derogatorio, già in funzione da anni, soddisfa l'esigenza di efficiente attuazione dell'opera di prevalente interesse pubblico e non ha ragion d'essere oggi contestato da soggetti che sorprendentemente si professano a favore delle energie

rinnovabili. Al contrario, le suddette esigenze di tempestiva ed efficiente attuazione degli interventi di pubblico interesse sono palesemente contraddette dalla pretesa contestazione delle Associazioni, che di fatto si pongono in contrasto con principi di rango costituzionale, se solo si considera che l'art. 16-septies della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall'art. 1, numero 7), della direttiva 2023/2413/UE qualifica di **interesse pubblico prevalente, indifferibile e urgente** la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

(V) IMPATTO ACUSTICO

Le indicazioni date in genere agli installatori sono quelle di tenere un raggio minimo di 500 m per potenza complessiva inferiore a 1 MW, dalle zone abitate. Un recentissimo studio, pubblicato sulla rivista Noise&Health (Anno 2012, volume 14, numero 60 - Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health, autori Michael A. Nissenbaum, Jeffery J Aramini, Christopher D. Hanning) evidenzia disturbi del sonno e sindromi depressive fino a 1,4 km di raggio dagli impianti eolici.

Si invita a fare riferimento all'ancor più recentissimo Decreto 1° giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica su cui si basa la Valutazione Previsionale di impatto acustico.

A seguito di misurazioni effettuate in campo con strumenti di precisione viene modellizzato con parametri scientifici definiti dalla norma il potenziale impatto acustico. Fare riferimento a "distanze minime" è pertanto scientificamente superficiale e non coerente con la Normativa di settore.

(VI) MANUFATTI EMERGENTI PUNTUALI

"calcolando la misura in altezza dell'aerogeneratore che ammonterebbe a circa 190m, con almeno 3 chilometri di distanza in linea d'aria dalle emergenze citate nelle norme in vigore (beni sottoposti a tutela quali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, etc…), quindi tali distanze non rispettano i parametri di tutela previsti."

L'osservazione risulta fuorviante, in quanto riporta un limite di distanza minima senza contestualizzare il contesto normativo che prevede tale limite e ne trae una conclusione alquanto assertiva, sicuramente ad effetto per un lettore esperto. Per compensare tale parzialità, si ricorda che la distanza di 3 chilometri è prevista dalla legislazione statale in relazione all'individuazione delle aree idonee, per cui all'interno di tale fascia di rispetto le aree devono essere considerate come non idonee ex lege al regime semplificato. Per definizione, un'area non idonea non comporta un divieto assoluto alla costruzione dell'impianto FER, ma significa che per installare un impianto all'interno di questa zona è sempre necessario l'iter autorizzativo ordinario da parte delle autorità competenti e non il regime semplificato. Pertanto, non trattandosi nel caso di specie di iter semplificato appunto, l'osservazione è irrilevante.

Per quanto riguarda la "Cappella di Ca' di Ferrè", in considerazione dello stato di degrado in cui versa non solo l'immobile ma anche gli edifici circostanti, che ricordiamo sono stati sventuratamente spazzati via da una frana nel 2019, è intenzione del Proponente valutare insieme al Comune di Savona la possibilità di prevedere nell'ambito delle misure di compensazione da concordare con il Comune stesso, la messa in sicurezza e ristrutturazione dell'immobile al fine di valorizzare lo stesso tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.

(VII) INTERFERENZE CON LA LINEA ELETTRICA

"(…) Si rilevano interferenze dell'impianto con la linea elettrica di media tensione."

Il problema non sussiste. In fase esecutiva verrà fatta richiesta al gestore di rete (E-Distribuzione) e verrà interrato il cavo. L'interferenza verrà pertanto eliminata.

CONCLUSIONI

In conclusione, per quanto qui controdedotto, si ribadisce come le osservazioni presentate dalle suddette Associazioni siano per lo più infondate e pretestuose e dimostrino, piuttosto, il succitato *modus operandi*, ossia la presentazione di una mole di osservazioni il più gravosa possibile per il procedimento al principale fine di impedire lo sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella specie esprimendo un no generalizzato all'eolico: si badi bene, nel libero scambio di idee l'espressione di no aprioristici non può essere proibito, ma ciò che si contesta in questa sede è il mascherare tale posizione sotto le sembianze di commenti presunti tecnici, peraltro dopo aver dichiarato *in primis* il favore verso le energie rinnovabili.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Trynyty Wind Srl

Trynyty Wind S.r.l.
Lungotevere dei mellini 7
00193 Roma
P.IVA e C.F. 17284761008
trynytywind@legalmail.it
SDI: W7YVJK9

Firmato digitalmente
da: Samuele Viara
Data: 03/06/2026
19:00:32